



Allegato

## **REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PROVINCIALE DEI LIBERI PROFESSIONISTI**

### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina composizione, organizzazione e svolgimento delle riunioni della Consulta provinciale dei liberi professionisti, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., e dell'articolo 49 dello Statuto della Camera di Commercio di Asti.
2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio Camerale e può essere modificato anche su proposta della Consulta stessa.

### **Articolo 2 - Composizione della Consulta**

1. Fanno parte di diritto della Consulta i Presidenti degli Ordini professionali previsti dalla normativa vigente e operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio. Sono inoltre chiamati a farne parte fino ad un massimo di tre rappresentanti delle Associazioni maggiormente rappresentative, una per ciascuna delle categorie di professioni, a carattere intellettuale, operanti nella circoscrizione.
2. Le tre Associazioni maggiormente rappresentative delle categorie professionali sono individuate dalla Giunta Camerale, previo apposito avviso pubblicato nell'Albo camerale informatico, tenendo conto, in particolare:
  - a) dei servizi resi e dell'attività svolta nella circoscrizione di competenza in relazione alle funzioni e attribuzioni della Camera di Commercio come previsto dall'art. 33 dello Statuto camerale;
  - b) della operatività sul territorio attraverso la presenza nella circoscrizione della Camera di una sede operativa da almeno tre anni rispetto la data di pubblicazione dell'avviso di prima costituzione o rinnovo e della consistenza numerica degli associati che alla data di pubblicazione dell'avviso di prima costituzione o rinnovo deve essere non meno di 50 iscritti.

Nel caso di adesione all'Avviso da parte di più Associazioni appartenenti alla medesima categoria di professioni sono previste nell'ordine le seguenti modalità di prevalenza:

- ✓ a parità di servizi resi ed attività svolta verrà preferita l'Associazione con il maggior numero di iscritti;
  - ✓ a parità di servizi resi e attività svolta nonché di numero di iscritti verrà preferita l'Associazione la cui sede operativa è da più tempo presente sul territorio;
  - ✓ quando tutti i parametri previsti siano tra loro coincidenti (servizi resi ed attività svolta, numero di iscritti e periodo di operatività sul territorio) prevarrà l'Associazione che per prima ha dato la sua adesione all'avviso in base a quanto risulta dal protocollo assegnato dall'Ente.
1. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta alcun onere a carico della Camera di Commercio.

### **Articolo 3 - Presidente della Consulta**

1. Il Presidente della Consulta è nominato con votazione a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti dei presenti.



2. Il Presidente convoca le riunioni della Consulta, stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori.
3. Tutte le sedute che precedono quelle di nomina del Presidente sono convocate dal Presidente della Camera di Commercio, che pone all'ordine del giorno la nomina del Presidente della Consulta.
4. Nell'eventualità che una riunione della Consulta non possa essere presieduta dal Presidente per temporanea assenza o impedimento, la presidenza è assunta dal componente più anziano di nomina fra i componenti presenti; a parità di anzianità di nomina, la presidenza è assunta dal componente più anziano di età.

#### **Articolo 4 - Autonomia organizzativa della Consulta**

1. La Consulta ha autonomia organizzativa, che esercita nel rispetto delle norme vigenti e dei modi indicati nel presente regolamento.
2. Si riunisce in via ordinaria almeno in una sessione annuale.
3. Ferme restando le competenze e le prerogative dei componenti la Consulta, il Presidente ne programma l'attività, definendo il calendario delle sedute.
4. La convocazione della Consulta deve essere in ogni caso disposta dal Presidente quando ne sia fatta richiesta dal Presidente della Camera di Commercio, dal Segretario Generale o da almeno un quarto dei componenti della Consulta stessa, con l'indicazione degli argomenti da porre in discussione.

#### **Articolo 5 - Designazione del rappresentante degli Ordini professionali nel Consiglio della Camera di Commercio**

1. Ai soli fini della designazione del rappresentante degli Ordini professionali nel Consiglio della Camera di Commercio, il diritto di voto spetta esclusivamente ai Presidenti degli Ordini professionali. La designazione avviene con votazione a scrutinio segreto, con la maggioranza dei componenti aventi diritto al voto presenti alla seduta.
2. Il Presidente della Consulta comunica al Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla richiesta di cui all'articolo 9, comma 1, lett. e), del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156, il nominativo del rappresentante dei liberi professionisti designato dalla Consulta.
3. In assenza di designazione, si applica l'articolo 12, comma 6, secondo periodo, della legge 29 dicembre 1993 n. 580.

#### **Articolo 6 - Funzioni consultive e formulazione delle proposte**

1. La Consulta esercita funzioni di tipo consultivo, formulando giudizi e/o valutazioni volte a promuovere una più stretta connessione tra impresa e mondo dei professionisti con riferimento alle funzioni e attribuzioni della Camera di Commercio.
2. Esercita altresì funzioni di tipo consultivo in materia di semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni la Consulta è priva di autonomi poteri di spesa.

#### **Articolo 7 - Convocazione delle sedute**

1. L'avviso di convocazione delle riunioni della Consulta deve riportare luogo, giorno e orario di inizio della seduta e deve essere inviato, con l'ordine del giorno, via e-mail, all'indirizzo indicato dai componenti, almeno dieci giorni prima della seduta ovvero, nel caso d'urgenza, almeno tre giorni prima.
2. Gli atti e gli allegati destinati ad essere discussi o utilizzati nel corso della riunione della Consulta vengono inviati ai componenti la Consulta stessa almeno cinque giorni prima della seduta salvo il caso d'urgenza.



3. I componenti la Consulta hanno diritto di ottenere copia degli atti adottati e di quelli richiamati, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto camerale e dai regolamenti.
4. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario ed i sabati.
5. L'eventuale ritardato invio dell'avviso di convocazione è sanato quando il componente la Consulta interessato partecipa all'adunanza alla quale era stato invitato.

#### **Articolo 8 – Luogo delle sedute**

1. La Consulta provinciale si riunisce di norma presso la sede della Camera di Commercio di Asti, e comunque nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

#### **Articolo 9 – Pubblicità delle sedute**

1. La sedute della Consulta non sono pubbliche salvo che la Consulta disponga diversamente.

#### **Articolo 10 - Quorum per la validità delle riunioni e delle votazioni**

1. Salvo i casi in cui la legge o lo Statuto camerale richiedano maggioranze qualificate, le riunioni della Consulta sono valide con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto.
2. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti e a parità di voti prevale il voto del Presidente.
3. I componenti presenti che si astengono non sono conteggiati nel numero dei votanti.

#### **Articolo 11 - Trattazione degli argomenti e svolgimento delle sedute**

1. Il Presidente e i componenti presenti alle riunioni della Consulta possono proporre modifiche nell'ordine di trattazione dei punti all'ordine del giorno, esponendone i motivi. La proposta è accettata se nessuno si oppone; in caso contrario viene posta in votazione per alzata di mano.
2. In apertura dei lavori della seduta della Consulta, il Presidente, ove richiesto, può dare la parola ai componenti che lo richiedano per eventuali loro comunicazioni.

#### **Articolo 12 - Redazione e approvazione del processo verbale delle sedute**

1. Il processo verbale delle sedute è l'atto che documenta la volontà espressa dalla Consulta. Esso costituisce il resoconto dell'andamento della seduta e riporta l'oggetto delle discussioni, i nomi e il contenuto degli interventi di coloro che vi hanno partecipato e le proposte adottate con indicazione del voto espresso.
2. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale della Camera di Commercio, o da un suo delegato, che provvede alla redazione del processo verbale.
3. Il verbale delle sedute, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è sottoposto nella seduta successiva alla Consulta per la presa d'atto.

#### **Articolo 13 - Partecipazione ai lavori**

1. Possono partecipare alle sedute della Consulta, il Presidente della Camera di Commercio, i funzionari che il Segretario Generale chiama ad assisterlo, le persone delle quali sia stata decisa l'audizione e quelle invitate dal Presidente in



considerazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Tali persone possono prendere parte alle discussioni ma non partecipano alle votazioni.

#### **Articolo 14 – Votazioni**

1. Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale.
2. Nelle votazioni per alzata di mano il Presidente pone ai voti il parere, o la proposta, o la sua parte, chiedendo che votino prima i partecipanti alla Consulta che sono favorevoli e successivamente i partecipanti contrari; il Presidente verifica infine il numero dei partecipanti astenuti.
3. L'esito è proclamato dal Presidente.
4. Qualora siano espressi dubbi sul risultato o qualora sia richiesto, il Presidente dispone la votazione per appello nominale.
5. La votazione per appello nominale si effettua mediante la chiamata dei partecipanti alla Consulta, per ordine alfabetico, da parte del Presidente.
6. Si fa ricorso allo scrutinio segreto quando la decisione riguardi persone, salvo che la Consulta decida, all'unanimità dei presenti e degli aventi diritto al voto, di ricorrere allo scrutinio palese.

#### **Articolo 15 - Obbligo di astensione**

1. I componenti la Consulta, quando siano in trattazione argomenti di interesse proprio, o di loro congiunti, od affini sino al quarto grado civile, devono astenersi dal partecipare alla seduta per tutto il tempo della discussione e alla conseguente votazione.
2. I componenti la Consulta obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Presidente, che dà atto a verbale della avvenuta osservanza di tale obbligo.

#### **Articolo 16 - Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento valgono le norme di legge sulle Camere di Commercio, i relativi regolamenti di attuazione, lo Statuto della Camera di Commercio di Asti, le norme di legge generali.

#### **Articolo 17 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo camerale informatico della Camera di Commercio ed entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo stesso.